

**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE
SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI
EX ART. 113 D.LGS. 50/2016**

Approvato con deliberazione n. 505 del 16 giugno 2021

Art. 1

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici ") nonché in conformità alle indicazioni contenute nella DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 ("*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020*"), individua le modalità e i criteri generali da seguire per la costituzione e la ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici con **qualifica non dirigenziale**.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività e premialità del lavoro pubblico, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera e del servizio.

Art. 2

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di lavori, servizi e forniture, con esclusione:

- delle procedure ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti
- delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando il lavoro/servizio/fornitura può essere fornito unicamente da un operatore
- delle procedure il cui valore sia inferiore a 40.000 euro
- delle proroghe contrattuali

Il fondo incentivi è unicamente costituibile in relazione a contratti di appalto e NON di concessione.

Art. 3

Ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli lavori, servizi, forniture, viene costituito un fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici cui vengono destinate risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara (al netto di IVA) del lavoro, servizio, fornitura, in rapporto all'entità e alla complessità, secondo le tipologie di appalto e le percentuali più sotto indicate.

Tab. 3.1 - **Appalti di lavori, servizi e forniture**

IMPORTO APPALTO	Servizi, forniture e lavori
Fino a € 500.000	1,0
Da € 500.001 a € 1.500.000	
- per la parte fino a € 500.000	1,0
- per la parte da € 500.001 a € 1.500.000	0,8
Da € 1.500.001 a € 5.000.000	
- per la parte fino a € 500.000	1,0
- per la parte da € 500.001 a € 1.500.000	0,8

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Nord Milano

- per la parte da € 1.500.001 a € 5.000.000	0,6
Da € 5.000.001 a € 20.000.000	
- per la parte fino a € 500.000	1,0
- per la parte da € 500.001 a € 1.500.000	0,8
- per la parte da € 1.500.001 a € 5.000.000	0,6
- per la parte da € 5.000.001 a € 20.000.000	0,4
oltre € 20.000.000	
- per la parte fino a € 500.000	1,0
- per la parte da € 500.001 a € 1.500.000	0,8
- per la parte da € 1.500.001 a € 5.000.000	0,6
- per la parte da € 5.000.001 a € 20.000.000	0,4
- per la parte > € 20.000.000	0,0

Per i soli appalti di servizi e forniture, il fondo verrà costituito esclusivamente nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione e si procederà alla rimodulazione delle percentuali sopra indicate in funzione di tre differenti tipologie di acquisto, secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

Tab. 3.2

	Tipologia di procedura di gara per forniture e servizi	% da applicare ai valori riportati in Tab. 3.1
1)	Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di committenza	100
2)	Gare aggregate a livello di unione formale di acquisto	70
3)	Gare autonome/a livello di singola azienda	50

Si precisa inoltre che, limitatamente a beni e servizi e con riferimento alle tipologie di procedura sopra indicate, gli importi cui riferirsi per l'applicazione delle percentuali della Tab. 3.1 sono, rispettivamente:

- 1) l'importo complessivo di adesione alla singola convenzione, anche se effettuata in momenti successivi con riferimento alle fasi procedurali incentivabili "Programmazione" e "Esecuzione" (di cui si dirà nel seguito all'art.)
- 2) Stazione appaltante capofila: l'importo complessivo a base di gara (sommatoria dei fabbisogni delle singole aziende) e l'importo complessivo dei propri fabbisogni con riferimento alle distinte fasi procedurali suscettibili di incentivazione (di cui si dirà nel seguito all'art.), rispettivamente, alla fase "Affidamento" e alle fasi "Programmazione" ed "Esecuzione";
Azienda aggregata alla procedura di gara: l'importo complessivo dei propri fabbisogni con riferimento alle fasi procedurali incentivabili "Programmazione" ed "Esecuzione"
- 3) gli importi posti a base di gara, senza tenere conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per le altre aziende dell'unione formale di acquisto

Detta somma viene inserita nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico dell'intervento/acquisizione.

Ai sensi dei commi 3 e 4 del sopra citato art. 113, il fondo così costituito è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80% delle risorse finanziarie, per le funzioni tecniche per le attività previste dal comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti
- b) per un ammontare pari al 20% delle risorse finanziarie, qualora NON derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata,
 - 1. per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti d'innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici e specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
 - 2. di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse può essere, inoltre, utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4

Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, la somma da ripartire a titolo di incentivo tra il personale interno **con qualifica non dirigenziale** è costituita da una quota massima pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito, di cui all'art. 2, per ciascun lavoro, servizio, fornitura. Sono oggetto di applicazione dell'incentivo le attività espressamente indicate al comma 2 del succitato art. 113, dettagliate al successivo art. 5.

Le quote vengono definite nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di appalto e sono ripartite con le modalità ed i criteri stabiliti al successivo art. 6 del presente Regolamento.

Ai sensi del medesimo art. 113 comma 3, le quote elargite si intendono al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Azienda stessa.

L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 113 comma 2, le attività tecnico-professionali, riguardanti le procedure per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture, ammesse all'incentivo sono le seguenti, raggruppabili nelle tre distinte fasi di programmazione (fase 1), affidamento (fase 2) ed esecuzione (fase 3):

Fase 1 - Programmazione

- a) attività di programmazione della spesa per investimenti (art. 21 del Codice dei contratti);

Fase 2 - Affidamento

- b) attività per la verifica preventiva dei progetti propedeutica alla validazione (art. 26 del Codice dei contratti) – SOLO PER APPALTI DI LAVORI
- c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- d) attività di responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice dei contratti e Linea Guida n.3) con i connessi adempimenti del responsabile dei lavori di cui agli artt. 90 e 93 del D.Lgs. n. 81/2008;

Fase 3 - Esecuzione

- d) attività di responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice dei contratti e Linea Guida n.3) con i connessi adempimenti del responsabile dei lavori di cui agli artt. 90 e 93 del D.Lgs. n. 81/2008;
- e) attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione (art. 101 del Codice dei contratti).
- f) attività di collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità (art. 102 del Codice dei contratti);
- g) attività di collaudo statico – SOLO PER APPALTI DI LAVORI

Nel caso in cui non tutte le attività, descritte al presente articolo, vengano svolte da personale interno all'Azienda, l'incentivo è rideterminato in base alle quote parziali associate alle varie attività effettivamente svolte (cfr. art. 7). Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti (in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima) o svolte da personale dirigente (non suscettibile di incentivo) confluiscono nella quota del fondo del 20% destinata all'innovazione tecnologica.

Art. 6

Il presente regolamento si applica al personale NON dirigente in servizio presso la A.S.S.T. Nord Milano. I soggetti interessati sono quelli che, a diverso titolo, sono incaricati delle funzioni/attività correlate alle fasi indicate al precedente art. 5 e, più precisamente, il Responsabile del procedimento, il Direttore dei Lavori, il Direttore dell'esecuzione, il collaudatore e tutti i loro collaboratori amministrativi e tecnici che, a diverso titolo e in rapporto alla singola funzione specifica, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale.

In fase di programmazione di ogni singolo intervento/acquisizione, il Responsabile Unico del procedimento dovrà individuare formalmente e nominativamente, nell'atto di individuazione, tutti i dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo complessivo di acquisizione dei beni/servizi e di realizzazione dei lavori, riportando espressamente le funzioni/attività attribuite ai singoli dipendenti individuati con precisazione se trattasi di funzioni/attività ricomprese o meno nella qualifica funzionale ricoperta, nonché il relativo crono programma. E' ammesso che, ad invarianza del fondo appostato nel quadro economico, l'atto di individuazione possa subire modifiche in corso di esecuzione, se adeguatamente giustificate.

Le quote incentivanti vengono ripartite tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera o del servizio, dei tempi del crono programma progettuale e dei costi previsti dal relativo quadro economico.

Se trattasi di contratti di servizi di durata pluriennale, gli incentivi vengono erogati, di regola, alla conclusione di ciascun anno solare, altrimenti si procede alla liquidazione dell'incentivo all'emissione del certificato di collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione e/o del certificato di verifica di conformità formalmente approvato con deliberazione aziendale, riportante il quadro economico finale, complessivo dell'opera/servizio/fornitura.

Art. 6

Il prospetto sottostante riporta le aliquote percentuali applicabili per ciascuna delle attività incentivabili di cui all'art. 4. Detta aliquota dovrà essere applicata all'80% del fondo costituito ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3.

Attività	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Servizi e forniture			
a) Programmazione degli interventi	10%	/	/
c) Predisposizione procedura gara e fase di affidamento	/	15%	/
d) Responsabile Unico del Procedimento	/	20%	9%
e) Direzione dell'Esecuzione	/	/	40%
f) Verifica di conformità	/	/	6%
	10%	35%	55%
	100%		
Lavori			
a) Programmazione degli interventi	5%	/	/
b) Verifica preventiva dei progetti	/	10%	/
c) Predisposizione procedura gara e fase di affidamento	/	15%	/
d) Responsabile Unico del procedimento	/	10%	15%
e) Direzione Lavori	/	/	35%
f) Collaudo/certificato di regolare esecuzione	/	/	8%
g) Collaudo statico	/	/	2%
	5%	35%	60%
	100%		

Resta inteso che qualora una attività comprenda più qualifiche e/o qualora più figure professionali svolgano detti compiti, la quota di incentivo sarà ripartita nel seguente modo:

- al titolare dell'attività, coincidente con colui che sottoscrive i documenti prodotti e se ne assume la responsabilità, spetterà una percentuale pari al 60% della quota di incentivo complessivo destinata alla medesima attività, fermo restando che detta percentuale verrà ridotta del 10% per ogni collaboratore, oltre al primo, del quale il titolare dell'attività intenda avvalersi;
- a tutti i collaboratori che, a diverso titolo, hanno preso parte all'attività spetterà, in parti uguali, la quota residua dell'incentivo complessivo;

In particolare, si precisa altresì che:

- per quanto riguarda **l'attività a)**, il Responsabile della stessa coincide con il Dirigente responsabile della unità operativa di riferimento;
- per quanto riguarda **l'attività b)**, il Responsabile della stessa potrà coincidere, in funzione dell'importo dei lavori, con la figura del R.U.P. che – per lo svolgimento dell'attività – potrà avvalersi dei collaboratori tecnici dell'ufficio;
- per quanto riguarda **l'attività c)**, questa ricomprende la figura del R.U.P. (in qualità di responsabile) e di tutti i collaboratori tecnici ed amministrativi che, a diverso titolo e secondo le proprie competenze, svolgono funzione di supporto al R.U.P. nella predisposizione della documentazione di gara e nella fase contrattuale;

- per quanto riguarda **l'attività d)**, il Responsabile della stessa coincide con la figura del R.U.P.;
- per quanto riguarda **l'attività e)**
 - nell'ambito dei lavori, il titolare di questa attività risulta essere il Direttore dei lavori che, in funzione dell'importo dei lavori di cui trattasi, potrà coincidere con il R.U.P. e che si potrà avvalere - nello svolgimento dell'incarico - della collaborazione di uno o più Direttori operativi e di uno o più ispettori di cantiere, così come previsto dai commi 2, 4 e 5 dell'art. 101 del Codice dei contratti, ciascuno con i compiti e le responsabilità identificati nella citata normativa. Il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008, potrà coincidere con il Direttore dei lavori o, se diverso, essere assimilabile alla figura di direttore operativo;
 - nell'ambito di servizi e forniture, il titolare di questa attività risulta essere il Direttore dell'esecuzione, che potrà coincidere con il R.U.P. (in funzione dell'importo del servizio/fornitura di cui trattasi) e che potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti (comma 6-bis dell'art. 101 del Codice);
- per quanto riguarda **l'attività f)**
 - nell'ambito dei lavori, il certificato di regolare esecuzione sarà redatto dal Direttore dei Lavori, mentre titolare dell'attività di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e/o finale sarà soggetto diverso, interno o esterno all'Amministrazione con i requisiti previsti dalla vigente normativa;
 - nell'ambito dei servizi/forniture, l'attività di verifica di conformità potrà essere condotta – in funzione dell'importo del servizio/fornitura – dal R.U.P. o da soggetto diverso, interno o esterno all'Amministrazione con i requisiti previsti dalla vigente normativa.

In entrambi i casi, le figure titolari di detta attività potranno avvalersi del supporto di collaboratori del proprio ufficio.

Nel caso in cui le prestazioni di una determinata attività vengano svolte da un'unica figura professionale, abilitata ad esercitare detta attività, alla stessa potrà essere riconosciuta l'intera quota di incentivo.

Art. 7

Nell'ambito di un singolo lavoro o servizio, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e imputabili a cause derivanti da errori od omissioni del dipendente, non potrà essere riconosciuto alcun incentivo.

Il differimento dei termini nella realizzazione dell'opera, per cause non imputabili alla gestione tecnica dell'opera stessa, secondo le valutazioni del Responsabile di struttura e della Direzione aziendale, non comporta l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma.

Inoltre, il Responsabile di Struttura competente, sentito il parere del Responsabile del procedimento, potrà applicare, sugli importi spettanti a ciascuna figura professionale calcolati secondo i criteri del presente Regolamento, un coefficiente correttivo riduttivo pari al massimo allo 0,6, a titolo di fattore di produttività.

Art. 8

L'erogazione della quota di incentivazione è disposto dal Dirigente responsabile della struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del Procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate ed elaborate secondo la tabella di ripartizione di cui all'art. 6.

Art. 9

Così come stabilito con DGR n. XI/2672 del 16/12/2019, il presente regolamento si applica ai contratti pubblici il cui progetto dell'opera o del lavoro siano stati approvati e inseriti nei documenti di programmazione dopo il primo gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l'affidamento del contratto sia stato deliberato dopo tale data.